

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PREMESSA

In data 22 ottobre 2014 è stata stipulata con le organizzazioni sindacali legittimate e con la RSU l'ipotesi di contratto integrativo 2014 per il personale non dirigente.

Tale ipotesi disciplina le modalità di erogazione del fondo per i trattamenti accessori del personale sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa.

La presente relazione tecnico finanziaria è finalizzata all'analisi delle fasi della costituzione del Fondo, alla quantificazione e definizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, nonché al raffronto con le relative fonti di copertura a carico del bilancio dell'Agenzia.

Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo costituito risulta pari all'importo di € 337.745,04. Di seguito, si illustrano le modalità seguite per la sua quantificazione.

Fondo secondo le regole CCNL

Il fondo per i trattamenti accessori di ente del personale non dirigente è stato quantificato in applicazione delle regole contrattuali e normative.

È stato utilizzato, come valore base, l'importo della quota stabile del Fondo relativo all'anno 2013 (€ 442.130,46) incrementata delle seguenti voci, affluite al fondo in coerenza con la disciplina contrattuale nazionale:

- RIA cessati (€ 2.549,51)
- quota indennità di ente dei cessati (€ 1.830,79);

-
-
- differenziale trattamento tabellare per progressione economica personale cessato (€ 2.588,81).

Per completezza di informazioni, la *tavola 1* evidenzia anche l'importo totale attualmente destinato alle progressioni economiche del personale, con l'ammontare complessivo del "*fondo lordo progressioni economiche*". In sede di costituzione, le risorse destinate alle progressioni economiche sono state portate in decurtazione al complesso delle risorse variabili disponibili alla contrattazione integrativa.

Tavola 1
Costituzione Fondo per l'anno 2014 secondo le regole contrattuali

Risorse "storiche consolidate"	442.130,46
RIA cessati 2014	2.549,51
Indennità di ente cessati 2014	1.830,79
Progressioni economiche cessati 2014	2.588,81
Risorse finalizzate a progressioni economiche	41.608,21
FONDO (al lordo progressioni economiche)	490.707,78

Limite di crescita basato sul Fondo anno 2004

Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all'art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005 n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10%.

Il comma 191 del medesimo art. 1, ha inoltre previsto che detto limite (anno 2004 ridotto del 10%) possa essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004.

In merito, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 giugno 2006 ha fornito istruzioni per la corretta applicazione della normativa, evidenziando, in particolare, che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L’Agenzia ha quindi calcolato, in due passaggi distinti, l’entità complessiva del fondo dell’anno 2004, nel rispetto dell’art. 1, comma 189 e 191, L. 23 dicembre 2005 n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112:

1. ha definito il valore del Fondo, facendo riferimento a quanto certificato dagli organi di controllo per l’anno 2004, operando la riduzione del 10%;
2. ha incrementato l’importo complessivo, risultante dall’elaborazione precedente, delle poste fisse definite dal CCNL (incrementi contrattuali del fondo disposti dai contratti nazionali e RIA dei cessati).

L’evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva *tavola 2*.

Tavola 2
Calcolo "limite di crescita 2004" (art. 1, cc.189 e 191 L. 266/2005)

Fondo anno 2004	430.963,59
Riduzione 10% (art. 67, c.5 D. LGS. 112/2008)	-43.096,36
Risorse finalizzate a progressioni economiche al 2004	31.476,39
Incrementi CCNL dal 2005 al 2014	26.140,90
RIA dal 2005 al 2014	14.789,58
Limite crescita 2004	460.274,10

Il confronto tra l'importo del *Fondo secondo le regole del CCNL* pari ad € 490.707,78 (*tavola 1*) e la quantificazione del *Fondo nei limiti di crescita basati sul 2004* pari a € 460.274,10 (*tavola 2*) evidenzia il disallineamento delle due poste, con il superamento del limite normativo. L'importo eccedente il *limite 2004* è determinato in € 30.433,68, che quantifica l'entità della riduzione operata sul Fondo. Tale somma costituisce altresì il versamento, che l'Agenzia effettuerà per l'anno 2014, sul capitolo n. 2368, capo X, del bilancio dello Stato¹.

Al fine di determinare le risorse disponibili per la contrattazione, l'ammontare del *Fondo secondo le regole del CCNL* pari ad € 490.707,78 (*tavola 1*), ridotto sulla base del *limite di crescita 2004* e decurtato delle risorse finalizzate alle progressioni economiche € 41.608,21, è stato ulteriormente diminuito delle risorse necessarie a riconoscere l'utilità ai fini del TFR dell'indennità di ente, secondo la previsione contrattuale dell'art. 35, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici del 1° ottobre 2007 (*tavola 3*).

¹ Art. 67, comma 6, D.L. n. 112/2008.

Tavola 3
Fondo 2014 disponibile per la contrattazione

FONDO (al lordo progressioni economiche)	490.707,78
Riduzione fondo "limite di crescita 2004"	-30.433,68
Limite crescita 2004	460.274,10
Risorse finalizzate a progressioni economiche	-41.608,21
Art. 35, c.4 CCNL 1/10/2007 (indennità in TFR)	-1.183,21
Fondo 2014 disponibile per la contrattazione	417.482,67

Limite di crescita rispetto all'anno 2010

Sull'entità dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è poi intervenuto, da ultimo, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2014², l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art. 67 del D.L. n. 112/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

² La proroga al 31/12/2014 è stata prevista dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

La stessa circolare chiarisce che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Per l'applicazione della norma richiamata, si è innanzitutto dimensionato il fondo sul valore 2010, operando pertanto una riduzione rispetto all'importo più sopra determinato (*prima riduzione*); in secondo luogo, è stata operata una ulteriore decurtazione per tenere conto della diminuzione di personale, utilizzando la metodologia di calcolo suggerita dalla circolare RGS (*seconda riduzione*).

Tavola 4
Limite di crescita rispetto all'anno 2010 (art. 9, c.2 bis, DL 78/2010)

Fondo 2014 disponibile per la contrattazione	417.482,67
Decurtazione per allineamento al valore fondo 2010	-20.835,53
Decurtazione per riduzione personale	-58.902,10
Fondo 2014 ex art. 9, c.2 bis, D.L. 78/2010	337.745,04

In merito all'andamento del personale si precisa che nel corso del 2014 si è verificata una sola cessazione di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compensata dall'acquisizione di una nuova unità di personale.

Le tabelle seguenti riportano la determinazione del calcolo della riduzione del personale rispetto a quello in servizio nel 2010 seguendo il metodo della semisomma.

Tavola 5
Verifica riduzione personale (art. 9, c.2 bis, DL 78/2010)

Data	2010	2014	Variazione %
1 gennaio	51,00	43,00	-
31 dicembre	50,00	43,00	-
Semisomma	50,50	43,00	14,85%

Fondo 2010	396.647,14
% Decurtazione per riduzione personale	-14,85%
Importo decurtazione per riduzione personale	-58.902,10

Modulo 2 e 3 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

UTILIZZO DEL FONDO

In merito agli utilizzi del fondo si rimanda alla relazione illustrativa dove tutti gli istituti contrattuali finanziati con il fondo trovano la loro fonte giuridica nei vigenti CCNL di comparto.

Per il corrente anno non sono state previste progressioni economiche.

Modulo 4 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA

L'onere complessivo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Ente previsto, dall'ipotesi sottoscritta il 22 ottobre 2014, è pari a € 480.538,35 (*tavola 6*), costituito dalle seguenti voci e oneri: € 337.745,04 risorse Fondo 2014, € 87.813,71 oneri riflessi pari al 26% sul predetto importo, € 28.708,33 per IRAP (8,5%) sul medesimo importo e € 30.433,68 per versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.

Tavola 6
Onere complessivo a carico ARAN

Importo FONDO	337.745,04
Oneri riflessi a carico ARAN	87.813,71
IRAP	28.708,33
Versamento al bilancio Stato (art. 67, c.5, dl 122/2008)	30.433,68
Onere complessivo	484.700,76

La compatibilità economica e finanziaria dell'onere derivante dalla presente ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Agenzia è garantita dalla copertura offerta dagli importi previsti e impegnati a bilancio dell'Ente, come di seguito indicato:

- € 337.745,04 *capitolo 112012 – Fondo personale aree*, per gli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto integrativo relativi al trattamento accessorio al “lordo dipendente” previsto;
- € 87.813,71 *capitolo 112005 – Oneri sociali carico ARAN*;
- € 28.708,33 *capitolo 124001 – IRAP su stipendi*;
- € 30.433,68 *capitolo 112012 – Fondo personale aree*, per il versamento al bilancio dello Stato previsto dal “taglio di spesa” dell'art. 67, comma 6 del D.L. n. 112/2008.